**STATUTO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE <inserire denominazione>**

**CAPO I**

**PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1**

**(*Oggetto*)**

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull’organizzazione e il funzionamento dell’ente locale denominato Unione territoriale intercomunale **<inserire denominazione>** (in seguito denominata Unione).

2. L’Unione è composta dai Comuni di **<inserire elenco>** in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. XXX del XXXX, con la quale è stato approvato il Piano di riordino territoriale di cui all’articolo 4, comma 6, della lr 26/2014.

**Art. 2**

**(*Finalità)***

1. L’Unione persegue come obiettivi:

a) la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;

b) l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;

c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell’intero ambito territoriale di riferimento;

d) l’innalzamento e l’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;

e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l’ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

f) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;

g) la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio.

h) **< inserire, se ritenuto opportuno, ulteriori finalità>**

2. L’Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

**< 3. L’Unione, nell’ambito territoriale di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, garantisce i diritti previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della minoranza linguistica slovena e, in particolare dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della medesima legge.>[[1]](#footnote-1)**

**Art. 3[[2]](#footnote-2)**

**(*Sede ~~stemma e gonfalone~~*)**

1. L’Unione ha la propria sede legale nel Comune di **<inserire denominazione>[[3]](#footnote-3)**.

2~~. L’Unione ha il proprio stemma rappresentato da~~ **~~<inserire descrizione stemma>~~** ~~e il proprio gonfalone costituito da~~ **~~< inserire descrizione gonfalone>~~**.

**Art. 4[[4]](#footnote-4)**

**(Subambiti)**

1. Al fine di organizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi mediante la loro localizzazione sul territorio, sono individuati i seguenti Subambiti: **<inserire eventuale denominazione di ciascun Subambito ed elenco dei Comuni in esso ricompreso>.**

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il funzionamento dei Subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali.

3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell’Unione, relativamente all’ambito territoriale di riferimento. Il regolamento stabilisce le regole di funzionamento della Conferenza dei Sindaci di Subambito.

4. Un Sindaco, nominato dalla Conferenza di cui al comma 3, coordina l’attività del Subambito, concorre assieme al Presidente dell’Unione alla sovrintendenza del funzionamento del Subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell’Unione, relativamente all’ambito territoriale di riferimento.

**Art. 5**

**(*Funzioni esercitate dall’Unione*)[[5]](#footnote-5)**

1. L’Unione esercita le seguenti funzioni:

a)le funzioni comunali di cui agli articoli 6 e 7;

**<b) le funzioni già esercitate dalla Comunità montana <inserire denominazione>, a eccezione di quelle trasferite dalla legge alla Regione**[[6]](#footnote-6).**>**[[7]](#footnote-7);

c) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l’esercizio obbligatorio in forma associata;

d) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l’esercizio obbligatorio in forma associata.

2. L’Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2;

**Art. 6**

***(Funzioni comunali esercitate dall’Unione)***

1. L’Unione esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie:

a) gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico.

e) edilizia scolastica e servizi scolastici;

f) servizi pubblici di interesse generale;

g) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

h) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

i) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

l) raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;

m) statistica;

n) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

o) **< inserire eventuali funzioni delegate dai Comuni all’Unione ai sensi dell’articolo 28 lr 26/2014…..>**

2. Agli organi dell’Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo **<inserire modalità e termini di adozione delle decisioni>**[[8]](#footnote-8)

**Art. 7**

***(Funzioni esercitate dall’Unione per conto dei Comuni)***

1. L’Unione esercita per conto dei Comuni le seguenti funzioni:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale unica di committenza;

b) servizi finanziari e contabili, servizi tributari, ivi compresa la riscossione dei tributi;

c) controllo di gestione;

d) pianificazione territoriale comunale;

e) opere pubbliche;

f) procedure espropriative;

g) edilizia privata;

h) procedure autorizzatorie in materia di energia;

i) **< inserire eventuali funzioni delegate dai Comuni all’Unione ai sensi dell’articolo 28 lr 26/2014…..>**

2. Le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo competono agli organi dei singoli Comuni.

**<Art. 8[[9]](#footnote-9)**

**(*Regime differenziato*)**

**1. Il Comune di <inserire denominazione> esercita in forma singola ed i restanti Comuni esercitano in forma associata con le modalità di cui all’articolo 7, le seguenti funzioni:**

**a)<inserire una tra le funzioni di cui all’articolo 26, comma 1, lr 26/2014>;**

**b)<inserire fino a tre tra le funzioni di cui all’articolo 26, comma 2, lr 26/2014>;**

**c)<inserire fino a cinque delle funzioni di cui all’articolo 27, lr 26/2014>.**

**CAPO II**

###### ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

**Art. 9**

**(*Organi di governo*)**

1. Sono organi di governo dell’Unione:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente;

c) **< l’Ufficio di presidenza>**[[10]](#footnote-10);

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

**Art. 10**

**(*Composizione dell’Assemblea)***

1. L’Assemblea dell’Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell’Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione[[11]](#footnote-11).

2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell’Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega[[12]](#footnote-12).

**Art. 11**

***(Voti spettanti a ciascun componente dell’Assemblea)***

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

**<indicare i voti spettanti a ciascun componente>[[13]](#footnote-13)**

**<2. Il Sindaco del Comune di ………, in ragione del tasso di turisticità riconosciuto allo stesso, esprime xxx voti, pari a quelli riconosciuti ai sensi del comma 1, lettera xx), aumentato di uno.[[14]](#footnote-14)>**

**<3. Il Sindaco del Comune risultante da fusione esprime un numero di voti pari alla somma di quelli spettanti ai singoli Comuni fusi, se più favorevole[[15]](#footnote-15), limitatamente ai primi dieci anni dalla costituzione del nuovo Comune.>[[16]](#footnote-16)**

**Art. 12**

**(*Competenze dell’Assemblea*)**

1. L’Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l’Unione e ne è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. L’Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l’approvazione degli statuti comunali;

b) regolamenti;

c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;

d) atti di programmazione e di pianificazione;

e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell’Unione;

g) Piano dell’Unione;

h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell’organo di revisione;

i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende e istituzioni;

j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell’Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell’Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell’Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;

l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell’Assemblea.

m) atti in materia socio assistenziale previsti dalla lr 6/2006

3. L’Assemblea delibera inoltre in ordine ai seguenti atti:

a) atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie;

…..**<Inserire ulteriori atti>.**[[17]](#footnote-17)

4. **<L’Assemblea svolge le altre funzioni di governo non attribuite al Presidente.>**[[18]](#footnote-18)

5. L’Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

6. Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l’Assemblea svolge le funzioni spettanti all’Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall’articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.

7. L’Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l’Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

8. Qualora l’approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all’osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 7 è ridotto a venti giorni.

9. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate **<dal Presidente / dall’Ufficio di presidenza (qualora istituito)>** da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## **Art. 13**

## **(Funzionamento dell’Assemblea*)***

1. Il funzionamento dell’Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:

1. le modalità di convocazione dell’Assemblea;
2. le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
3. il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
4. il numero di voti favorevoli necessari per l’adozione delle deliberazioni;
5. **< inserire eventuali altre previsioni; ad esempio: le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti dell’Assemblea; le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei componenti dell’Assemblea; l’individuazione e il funzionamento delle Commissioni assembleari, etc.>**

3. L’attività dell’Assemblea si svolge presso la sede dell’Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

## **<Art. 14 [[19]](#footnote-19)**

## ***(Commissioni assembleari)***

**1. L’Assemblea può istituire nel proprio seno commissioni assembleari, permanenti o temporanee.**

**2. Le commissioni assembleari, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti dell’Assemblea attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza dell’Assemblea medesima.**

**3. Possono essere istituite commissioni redigenti con il compito di elaborare atti regolamentari o amministrativi in materia di < inserire materia>. La commissione redigente discute e approva i singoli articoli, restando riservata all’Assemblea la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.[[20]](#footnote-20)**

**4. Le attribuzioni, l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell’Assemblea.>**

## **<Art.15[[21]](#footnote-21)**

## ***(Commissioni intercomunali)***

**1. Il Presidente, su proposta dell’Assemblea, istituisce commissioni intercomunali con funzioni consultive a supporto dell’attività dell’Assemblea medesima.**

**2. Le commissioni intercomunali sono composte da consiglieri dei Comuni compresi nell’Unione secondo i seguenti criteri e con le seguenti modalità:……[[22]](#footnote-22)**

**3. Le commissioni intercomunali ……<disciplinare funzionamento>[[23]](#footnote-23)**

## **Art.16**

## ***(Presidente e Vicepresidente)***

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza **<inserire quorum deliberativo>[[24]](#footnote-24)**.

2. Il Presidente:

1. è il rappresentante legale dell’Unione e può stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione,[[25]](#footnote-25) come attore o convenuto;[[26]](#footnote-26)
2. nomina il Vicepresidente **<e i componenti dell’Ufficio di presidenza[[27]](#footnote-27)>** e può revocarlo/i;
3. convoca e presiede l’Assemblea **<e l’Ufficio di presidenza[[28]](#footnote-28)>**;
4. **<nomina il Direttore[[29]](#footnote-29) e può revocarlo>**;
5. sovrintende al funzionamento degli uffici;
6. nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
7. nomina i rappresentanti dell’Unione in enti, aziende e istituzioni;
8. può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti dell’Assemblea **<o a singoli componenti dell’Ufficio di presidenza>[[30]](#footnote-30)** specifici ambiti di attività;
9. **<può delegare determinate funzioni al Sindaco coordinatore della Conferenza dei Sindaci di Subambito, relativamente all’ambito territoriale di riferimento>[[31]](#footnote-31)**

**< inserire eventuali altre funzioni del Presidente, es: impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; propone le materie da trattare nelle sedute dell’Assemblea;**

**presenta il piano dall’Unione all’Assemblea per l’approvazione; ha competenza e poteri di indirizzo sull’attività dei componenti l’Ufficio di presidenza[[32]](#footnote-32).>**

3. Il Presidente dura in carica **<tre anni>[[33]](#footnote-33)** e può essere sfiduciato dall’Assemblea **<con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l’Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione>[[34]](#footnote-34)**.

4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso **<mantiene l’incarico sino all’elezione del proprio successore[[35]](#footnote-35) e, comunque, non oltre XXX. Decorso tale periodo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.[[36]](#footnote-36) >** In caso di approvazione di una mozione di sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente**. In ogni caso l’Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro xxx giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi xxx giorni. >**

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

## **<Art. 17[[37]](#footnote-37)**

## ***(Ufficio di presidenza)***

**1. L’Ufficio di presidenza è l’organo esecutivo dell’Unione. E’ composto da <inserire numero/numero massimo> membri, nominati dal Presidente tra <gli amministratori in carica entro xxx giorni dalla sua investitura>[[38]](#footnote-38). Il Presidente può con provvedimento formale revocare, in ogni momento, i componenti dell’Ufficio di presidenza. Dei provvedimenti di nomina e di revoca viene data motivata comunicazione all’Assemblea nella prima seduta utile.**

**2. L’Ufficio di presidenza collabora col Presidente per il governo dell’ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.**

**3. L’Ufficio di presidenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall’Assemblea. In particolare, definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli obiettivi e i programmi da realizzare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.**

**4. L’Ufficio di presidenza predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e li presenta all’Assemblea per l’approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione.**

**5. Nei casi di urgenza l’Ufficio di presidenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.**

**6. L’Ufficio di presidenza dispone i prelevamenti dal fondo di riserva e ne dà comunicazione all’Assemblea nella prima seduta utile.**

**7. L’Ufficio di presidenza riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all’Assemblea sulla sua attività.**

**8. L’Ufficio di presidenza svolge le funzioni non attribuite al Presidente e all’Assemblea.[[39]](#footnote-39)**

**9. La mozione di sfiducia approvata nei confronti del Presidente comporta la decadenza dell’Ufficio di Presidenza.**

**10. In caso di decadenza dalla carica di componente dell’Ufficio di presidenza, per effetto della cessazione della carica presso il Comune, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il componente dell’Ufficio di presidenza resta in carica sino alla nomina del proprio successore.**

## **Art.18**

## ***(Funzionamento dell’Ufficio di presidenza)***

**1. L’attività dell’Ufficio di presidenza si svolge presso la sede dell’Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.**

**2. L’Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l’attività.**

**3. Le sedute dell’Ufficio di presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge. >**

**4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell’Ufficio di presidenza sono stabilite con atti di auto organizzazione.**

**CAPO III**

**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

**Art. 19**

**(*Partecipazione popolare*)**

1. L’Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, **<anche mediante l’indizione di referendum,>[[40]](#footnote-40)** secondo le modalità stabilite con regolamento[[41]](#footnote-41).

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

**Art. 20[[42]](#footnote-42)**

***(Diritto d’informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)***

1. L’Unione garantisce l’accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un’informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

2. Per garantire la trasparenza della propria azione l’Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:

- all’utilizzo delle risorse ad essa assegnate;

- alla valutazione dell’efficienza ed efficacia dei servizi;

- ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall’Unione.

3. L’Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell’Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

**Art. 21**[[43]](#footnote-43)

***(Sportello per il cittadino)***

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l’accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l’Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l’organizzazione presso l’Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di una struttura denominata “Sportello per il cittadino” con funzioni informative e di raccordo.

**CAPO IV**

**ORGANIZZAZIONE**

**Art. 22**

**(*Principi strutturali e organizzativi*)**

1. L’assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. Gli organi di governo dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari dell’ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:

1. l’organizzazione del lavoroper progetti, obiettivi e programmi;
2. l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
3. l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
4. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

3. L’azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

**Art. 23**

***(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)***

1. L’Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l’Unione provvede all’organizzazione e alla gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2. L’organizzazione s’ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione professionale.

4. Il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell’ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

**Art. 24**

**(*Personale)***

1. Il personale dipendente dall’Unione ne costituisce la dotazione organica.

2. L’Unione, si avvale dell’opera del personale dipendente assunto, trasferito[[44]](#footnote-44), comandato o messo a disposizione[[45]](#footnote-45) dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

**<Art. 25[[46]](#footnote-46)**

***(Direttore)***

**1. La gestione dell’Unione è affidata a un Direttore nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea <e dall’Ufficio di presidenza[[47]](#footnote-47)>, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.**

**2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.**

**3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno e viene conferito, previa selezione, a un dirigente dell’Unione o ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità l’incarico è conferito in esito a una procedura ad evidenza pubblica a un soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.**

**5. Il Presidente può procedere alla revoca dell’incarico del Direttore, <sentito l’Ufficio di presidenza[[48]](#footnote-48)>, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.**

**Art. 26**

***(Segretario dell’Unione)***

1. L’Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell’Unione.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. **<Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni da parte dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l’attività>[[49]](#footnote-49)**.

3. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell’Assemblea **<e dell’Ufficio di presidenza>[[50]](#footnote-50)** e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausilii;

b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest’ultimo.

4. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

## **Art. 27 [[51]](#footnote-51)**

## ***(Piano dell’Unione)***

1. Il Piano dell’Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all’amministrazione dell’Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell’Unione, approvato dall’Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente entro il **<valutare l’opportunità di inserire una data>**.

3. L’Assemblea approva la relazione annuale sull’attuazione del Piano relativamente all’anno precedente.

**CAPO V**

**FINANZA E CONTABILITA’*[[52]](#footnote-52)***

**Art. 28**

**(*Attività economico finanziaria)***

1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L’attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico finanziaria.

**Art. 29**

**(*Rapporti finanziari con i Comuni aderenti*)**

1. L’Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:

1. trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell’Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
2. trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all’Unione.

**Art. 30**

**(*Organo di revisione contabile)***

1. L’Assemblea dell’Unione nomina l’organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.[[53]](#footnote-53)

**Art. 31[[54]](#footnote-54)**

**(*Tesoreria)***

1. Il servizio di tesoreria dell’Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

**Art. 32**

**(*Controllo di gestione)***

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l’Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

**CAPO VI**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 33**

**(Decorrenza dell’esercizio di funzioni)**

1. Le funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere XXXX **<inserire fino a cinque tra le funzioni di cui alle lettere da e) a n)>** e quelle di cui all’articolo 7, comma 1, lettere YYY **<inserire fino a due tra le funzioni di cui alle lettere da e) a h)>** sono esercitate a decorrere dall’1 gennaio 2017.

**Art. 34[[55]](#footnote-55)**

**(*Regolamenti*)**

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell’Unione sono adottati dall’Assemblea con le seguenti maggioranze: **<inserire quorum deliberativo>[[56]](#footnote-56)**

2. Fino all’adozione di regolamenti propri l’Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di **<inserire Comune>**[[57]](#footnote-57). Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

**Art. 35**

**(*Altre disposizioni transitorie*)**

1. Nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di **<inserire Comune>**.

**Art. 36**

**(*Durata, recesso e scioglimento*)[[58]](#footnote-58)**

1. L’Unione ha durata a tempo indeterminato.

2. I Comuni con popolazione superiore a XXX[[59]](#footnote-59) possono recedere dall’Unione dopo dieci anni dall’adesione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta[[60]](#footnote-60) dal Consiglio comunale.

3. Il recesso decorre dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.

4. Il recesso dall’Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.

5. In caso di recesso dall’Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l’Assemblea ne delibera lo scioglimento.

**Art. 37**

**(*Rinvio)***

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

1. Comma eventuale da inserire nelle sole Unioni in cui è presente la minoranza linguistica slovena. [↑](#footnote-ref-1)
2. L’art. 10 della l.r. 26/2014 è stato modificato dalla l.r. 10/2016 eliminando la previsione che lo statuto dell’UTI debba individuare lo stemma dell’UTI. [↑](#footnote-ref-2)
3. Di norma il Comune con il maggior numero di abitanti. [↑](#footnote-ref-3)
4. La previsione di subambiti è facoltativa ai sensi dell’articolo 20 della lr 26/2014. La norma, tuttavia, prevede che l’eventuale l’istituzione dei subambiti sia operata attraverso lo strumento statutario. [↑](#footnote-ref-4)
5. Le decorrenze sono stabilite dall’articolo 34 [↑](#footnote-ref-5)
6. Si tratta delle medesime funzioni che per i Comuni non montani erano esercitate dalle province e in relazione alle quali la scelta del legislatore regionale è stata di trasferirle alla Regione. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lettera da inserire solo qualora la UTI succeda a una Comunità montana. [↑](#footnote-ref-7)
8. L’articolo 26, comma 4, lr 26/2014 prevede che lo statuto disciplini modalità e termini relativi all’adozione delle decisioni di cui alle funzioni previste dall’articolo. [↑](#footnote-ref-8)
9. Articolo eventuale che, per le sole Unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, consente al Comune con il maggior numero di abitanti l’esercizio in forma singola di una tra le funzioni di cui all’articolo 26, comma 1; fino a tre di quelle di cui all’articolo 26, comma 2; fino a cinque di quelle di cui all’articolo 27 della lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lo statuto può prevedere l’istituzione di un Ufficio di presidenza nelle Unioni composte da almeno dieci Comuni ovvero da almeno 100.000 abitanti (art. 12, comma 2, lr 26/2014). [↑](#footnote-ref-10)
11. Art. 13, comma 7, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-11)
12. Art. 13, comma 6, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-12)
13. Qualora lo statuto non disciplini i voti spettanti a ciascun componente dell’Assemblea, trova applicazione la disposizione suppletiva di cui all’articolo 13, comma 2, lr 26/2014 il quale prevede che ciascun Sindaco esprima in Assemblea il seguente numero di voti:

    a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

    b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

    c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;

    d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;

    e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

    f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;

    g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. [↑](#footnote-ref-13)
14. Comma eventuale, da inserirsi facoltativamente nelle Unioni comprendenti Comuni turistici ex art. 13, comma 3, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-14)
15. Il significato della previsione di cui all’articolo 13, comma 5, lr 26/2014 è quello di attribuire maggior peso ai Comuni che intraprendono il percorso di fusione. [↑](#footnote-ref-15)
16. Comma eventuale ex art. 13, comma 5, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-16)
17. Qui vanno inseriti gli atti non previsti ma che l’Unione ritiene di attribuire all’Assemblea. [↑](#footnote-ref-17)
18. Comma da inserire solo nel caso in cui non sia istituito l’Ufficio di Presidenza. (Cfr. art. 13, comma 14, lr 26/2014). [↑](#footnote-ref-18)
19. Articolo facoltativo da inserire nel caso si ritenga di istituire commissioni assembleari. [↑](#footnote-ref-19)
20. La previsione di commissioni redigenti (in cui il dibattito e le deliberazioni del provvedimento avvengono in commissione, riservando all’Assemblea le sole dichiarazioni di voto e il voto) è facoltativa e dipende dai contesti che rilevano l’esigenza di istituirle. [↑](#footnote-ref-20)
21. Articolo facoltativo da inserire se si intendono costituire commissioni intercomunali ai sensi dell’art. 16, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-21)
22. L’articolo 16, comma 1, lr 26/2014 prevede che sia lo statuto dell’Unione a disciplinare la composizione delle commissioni intercomunali. [↑](#footnote-ref-22)
23. L’articolo 16, comma 1, lr 26/2014 prevede che sia lo statuto dell’Unione a disciplinare il funzionamento delle commissioni intercomunali. Si ritiene che tale disciplina possa limitarsi alle previsioni essenziali demandando quella di dettaglio alle norme regolamentari. [↑](#footnote-ref-23)
24. L’articolo 7, comma 4, lr 26/2014 prevede che lo statuto indichi le modalità di formazione degli organi dell’Unione. [↑](#footnote-ref-24)
25. Lo statuto può prevedere la necessità di autorizzazione da parte dell’Assemblea. [↑](#footnote-ref-25)
26. Lo statuto può attribuire la rappresentanza processuale dell’ente agli incaricati di funzioni dirigenziali, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza. [↑](#footnote-ref-26)
27. Qualora istituito. [↑](#footnote-ref-27)
28. Qualora istituito. [↑](#footnote-ref-28)
29. Qualora lo statuto preveda l’incarico di Direttore ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-29)
30. Qualora istituito. [↑](#footnote-ref-30)
31. La lettera h) va inserita nel caso in cui lo statuto preveda l’istituzione di Subambiti ai sensi dell’art. 20, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-31)
32. Qualora istituito. [↑](#footnote-ref-32)
33. Può essere prevista una durata differente, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-33)
34. Le modalità di sfiducia sono disciplinate dallo statuto ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lr 26/2014. Nell’articolo è proposta un’opzione a titolo esemplificativo che ricalca l’art. 52, comma 2 TUEL. [↑](#footnote-ref-34)
35. Norma prevista dall’articolo 14, comma 4, lr 26/2014, qualora lo statuto non disponga diversamente. [↑](#footnote-ref-35)
36. La previsione di un termine massimo di prorogatio e l’attribuzione delle funzioni al Vicepresidente sono inserite a mero titolo esemplificativo. Lo statuto può disporre diversamente. [↑](#footnote-ref-36)
37. Gli articoli 17 e 18 sono eventuali: vanno inseriti solo nel caso di istituzione dell’Ufficio di presidenza. [↑](#footnote-ref-37)
38. L’articolo 12, comma 2, lr 26/2014 dispone che lo statuto determini le competenze e la composizione dell’Ufficio di presidenza. Il successivo comma 4 dispone che tale Ufficio sia formato da amministratori in carica senza nuovi o maggiori oneri. Per amministratori si intendono i sindaci, i consiglieri e gli assessori dei Comuni facenti parte dell’Unione. [↑](#footnote-ref-38)
39. Previsione di cui all’articolo 12, comma 3, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-39)
40. La previsione dell’istituto referendario è facoltativa. [↑](#footnote-ref-40)
41. Con particolare riferimento al referendum, si precisa che tale istituto, per poter essere attivato, deve essere disciplinato con regolamento. [↑](#footnote-ref-41)
42. L’articolo 10, comma 1, lettera d), lr 26/2014 prevede che lo statuto individui le forme di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. [↑](#footnote-ref-42)
43. La costituzione dello “Sportello per il cittadino” è prevista dall’articolo 31, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-43)
44. Il personale dei Comuni è trasferito alle Unioni in relazione alle funzioni Comunali da queste esercitate ai sensi degli artt. 26 e 27, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ci si riferisce all’utilizzo a tempo parziale. [↑](#footnote-ref-45)
46. Articolo eventuale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-46)
47. Qualora istituito. [↑](#footnote-ref-47)
48. Qualora istituito. [↑](#footnote-ref-48)
49. Disposizione da inserire solo nel caso in cui l’Unione sia priva di Direttore. [↑](#footnote-ref-49)
50. Qualora istituito. [↑](#footnote-ref-50)
51. Valutare se mantenere l’articolo, atteso che esso ricalca le previsioni di cui all’art. 17, lr 26/2014 e che, comunque, l’approvazione del Piano dell’Unione rientra nei compiti dell’Assemblea così come indicati all’articolo 12. [↑](#footnote-ref-51)
52. Si è ritenuto di operare un rinvio generale alla normativa vigente in attesa della prossima entrata in vigore della riforma della finanza locale che disciplinerà la materia. [↑](#footnote-ref-52)
53. Si è ritenuto di operare un rinvio generale alla normativa vigente in attesa della prossima entrata in vigore della riforma della finanza locale che disciplinerà la materia. Attualmente la disciplina regionale è contenuta nell’art. 12, commi 57 e 58, lr 12/2009 la quale prevede che nelle unioni di Comuni la revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore. Si osserva, tuttavia, che l’art. 234 TUEL prevede che nelle Unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte la revisione economico finanziaria sia svolta da un collegio di revisori composto da tre membri. [↑](#footnote-ref-53)
54. Cfr. art. 36 (norma transitoria su servizio tesoreria). [↑](#footnote-ref-54)
55. L’art. 11, comma 2, lr 26/2014 dispone che la procedura di approvazione dei regolamenti sia fissata dallo statuto. [↑](#footnote-ref-55)
56. L’art. 13, comma 10, lettera b) lr 26/2014 demanda all’Assemblea l’adozione di tutti i regolamenti. [↑](#footnote-ref-56)
57. Può essere indicato il Comune con il maggior numero di abitanti in analogia con quanto previsto dall’art. 13, comma 9, lr 26/2014. [↑](#footnote-ref-57)
58. Dal tenore dell’articolo 6, lr 26/2014 risulta che le Unioni hanno durata indeterminata (almeno per ciò che riguarda i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 3.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane). [↑](#footnote-ref-58)
59. L’art. 6, comma 3, lr 26/2014 dispone che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 3.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane che hanno scelto di aderire all’Unione non possono recedere da essa prima di dieci anni. [↑](#footnote-ref-59)
60. Si tratta della medesima maggioranza prevista dall’articolo 4, comma 5, lr 26/2014, per l’adozione della deliberazione relativa alla scelta di non aderire ad alcuna Unione da parte dei Comuni di cui all’articolo 6, comma 2, della medesima legge. [↑](#footnote-ref-60)